

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2096-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(V. Stampato Camera n. 3369)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica è diretto a fornire il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra l'Italia e la Macedonia, secondo un criterio di reciprocità del trattamento.

L'Accordo potrà contribuire ad assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Macedonia ed è premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio delle merci.

Il testo dell'Accordo, in particolare, prevede che:

a) il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus, nelle forme di servizi regolari, di transito ed occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria (articolo 5);

b) i trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe (articolo 12) tra le quali vanno segnalate:

1) il trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione di servizi;

2) trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente;

3) trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

4) trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

5) spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel

territorio dell'altro Stato contraente, nonché ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista che, come si evince dall'articolo 26 del trattato, verrà istituita per garantire, tra l'altro, l'adeguato funzionamento dell'Accordo.

I trasporti di cose in transito nei due Paesi saranno liberalizzati.

È invece vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (il cosiddetto cabotaggio stradale).

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei Paesi contraenti.

In base all'articolo 19, l'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali.

Va infine richiamato l'articolo 24 dell'Accordo, che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.

Il disegno di legge, secondo il consueto schema delle ratifiche dei trattati internazionali, si compone di quattro articoli, che rispettivamente recano: l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

13 maggio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

13 maggio 2003

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

15 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.415 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

